



COMUNE DI CAMPOBASSO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 50%

DI N. 6 UNITA' PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE SOCIALE" (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione):

Art. 1 (Indizione del Concorso)

1. In esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 di cui alla Sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025 2027 approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 27.3.2025, e successiva modifica di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 4.9.2025, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di **n. 6 posti di Assistente Sociale** - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato e parziale nella misura del 50%**;

2. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sui posti messi a concorso opera la riserva del 30% in favore dei volontari delle FF.AA..

Nel caso specifico il 30% di n. 6 posti messi a concorso individua una percentuale di riserva di posto dell'1,80 che, sommato alla frazione di posto di 1,20 già determinata come resto nel concorso indetto precedentemente con la Determina Dirigenziale n. 3854 del 9.10.2025 per n. 1 posti di Funzionario Amministrativo – Archivist, produce un totale di 3,00 posti da riservare a detta categoria.

3. La riserva per i volontari del servizio civile universale, ai sensi dell'art. 1, comma 9-bis del D.L. n. 44/2023 convertito Legge n. 74/202, è prevista nella misura del 15% dei posti a concorso.

La riserva del 15% dei posti messi a concorso (pari a 0,90), sommata alla riserva del 15% (0,30) determinata in relazione al concorso per n. 1 posto di Funzionario Amministrativo (Archivist), produce un totale di 1,20. Avendo già riservato n. 3 posti ai sensi della normativa di cui al comma 2 e non potendo disporre ulteriori riserve, in quanto non possono superare la metà dei posti messi a concorso, qualora non risultino integralmente coperti i posti riservati di cui al comma 2, potrà essere applicata la riserva di n. 1 posto in favore dei volontari del servizio civile di cui trattasi, con la restante frazione di 0,20 che si andrà a cumulare con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale tra quelli previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027.

4. Non opera la riserva ai sensi degli artt. 1 e 18 della Legge n. 68/99, in quanto la quota d'obbligo per tali categorie è stata già prevista in relazione ad altre procedure selettive per diversi profili professionali.

5. Ai sensi del D.Lgs. n.198/2006 e del D.Lgs. n.196/2000, il presente bando di concorso, rivolto ad

aspiranti dell'uno e dell'altro sesso, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto inoltre dall'art. 57 del D.lgs. n.165/2001 e successive modifiche.

6. Al fine di garantire l'equilibrio di genere, ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 83/2023, poiché il differenziale di rappresentatività dei generi per la qualifica messa a concorso, calcolato al 31.12.2024, è pari al 22,4 % (inferiore al 30%) non trova applicazione il titolo di preferenza di cui all'art. 6 del citato D.P.R.487/1994 a favore dei candidati del genere meno rappresentato, evidenziando che alla data del 31 dicembre 2024 la percentuale di donne, nell'Area Funzionari e Elevata Qualificazione, era pari al 61,40% (35 su 57), quella degli uomini era pari al 39% (22 su 57).

Art. 2 (Trattamento Economico)

1. Il trattamento economico attribuito al lavoratore assunto con la presente procedura è quello determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge.

2. Il trattamento economico lordo, alla data di indizione del concorso, è costituito dai seguenti elementi:

- trattamento tabellare mensile (x 12) € 1.934,36
- indennità di vacanza contrattuale mensile (x 12) € 93,80
- indennità di comparto mensile (x 12) € 51,90
- tredicesima annuale € 2.028,06
- assegno per il nucleo familiare se e in quanto dovuto;
- ogni altro emolumento o indennità spettanti secondo le condizioni e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata, dalle leggi e dalle disposizioni di questo Ente.

3. Il trattamento economico sarà aggiornato in applicazione di eventuali contratti collettivi nazionali di lavoro e di contratti collettivi decentrati integrativi che dovessero intervenire con riferimento al periodo di vigenza del rapporto di lavoro.

Art. 3 (Requisiti per l'ammissione)

1. Per l'ammissione è richiesto per il posto messo a concorso il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea ovvero essere nella condizione prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.- fermo restando per chi non è in possesso della cittadinanza italiana è necessario possedere i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica di cui al DPCM 7 febbraio 1994 n. 174;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il collocamento a riposo;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, I comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/57 n. 3;

e) non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato né avere procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione. Si precisa che, ai sensi della Legge 475/99, la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;

f) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti

penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

g) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6 ora L-39)
- Laurea Specialistica appartenente alla Classe 57/S ora LM-87
- Laurea di cui all'ordinamento previgente alla riforma del DM 3.11.1999 n. 509 in servizio sociale;
- Diploma universitario in servizio sociale di cui all'art. 2 della L.341/1990 o Diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del DPR 14/1987;
- qualsiasi altro titolo di studio che consenta l'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali o titoli riconosciuti equipollenti dalla normativa vigente con espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l'equipollenza (vedasi Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ulteriore normativa pubblicata sul sito del MIUR).

h) Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/2001.

Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel presente bando sarà cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che la sancisce.

I candidati in possesso di titolo di studio estero ai fini dell'ammissione al concorso dovranno ottenere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio al titolo richiesto dal presente bando, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.:

- ✓ se hanno già ottenuto il provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza/equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso devono specificare gli estremi di tale provvedimento (ovvero numero della richiesta di provvedimento, se previsto dal bando) e allegare la documentazione nella sezione "Allegati".
- ✓ se sono in attesa del provvedimento che riconosce l'equivalenza/equipollenza devono dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di aver inoltrato apposita richiesta alle autorità competenti ed indicare gli estremi della richiesta nella sezione "Allegati". Quest'ultimi sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva in attesa dell'emanazione di tale provvedimento, fermo restando che tale atto dovrà essere posseduto, pena l'esclusione, al momento dell'eventuale assunzione.

La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>.

i) conoscenza della lingua inglese e della capacità d'impiego di strumenti informatici di generale e diffuso utilizzo;

j) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso;

k) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell'art. 1 legge n. 226/2004;

l) ai fini dell'applicazione del diritto di precedenza o preferenza, il titolo che dà diritto a tale beneficio.

4. L'Amministrazione sottopone a visita medica i candidati vincitori prima dell'immissione in servizio in base alla vigente normativa.

5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

6. Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con atto motivato del Dirigente del Settore Risorse Umane.

Art. 4 (Tassa di concorso)

1. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, **a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 15,00 (quindicieuro)** sulla base delle indicazioni riportate nel portale "inPA". Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui sopra. Il contributo di partecipazione **non è rimborsabile**, anche in caso di annullamento della procedura per sopravvenuto pubblico interesse.

Il pagamento della tassa di partecipazione al concorso può avvenire collegandosi al sito del Comune di Campobasso – Sezione Pagamenti On-line – **Diritti di Segreteria e Spese di Notifica** al seguente **link: <https://linkmatesec.servizienti.it/Linkmate/>**.

Art. 5 (Termine e modalità di presentazione delle domande)

1. Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio online, nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di concorso", del sito istituzionale dell'Ente, nonché sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>.

2. I candidati in possesso dei requisiti indicati dal bando possono presentare domanda di ammissione al concorso esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento (InPA), disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>.

Il termine indicato per la scadenza del Bando e per la presentazione delle domande è perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, siano pervenute oltre le ore 23:59 del termine sopraindicato.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l'apposito modello di domanda on line sul sito del portale InPA, previa registrazione. La registrazione al portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS o altro sistema di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Non verranno tenute in considerazione e pertanto verranno escluse dal Concorso, le domande che perverranno in altra forma, o con ogni altra modalità.

3. La domanda di partecipazione presentata con modalità telematica ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

In caso di malfunzionamento del servizio telematico, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso, l'Amministrazione si riserva di prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema.

Tutti i documenti dovranno essere allegati in formato digitale (estensione.pdf) utilizzando i campi presenti sul form di iscrizione. Verranno prese in considerazione dall'Amministrazione solo le domande di

partecipazione “*conclude*” nella procedura online entro il termine di scadenza. Le domande di partecipazione compilate solo parzialmente e non “conclude” non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione.

A tal fine, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni dell’applicativo, è necessario inviare la domanda mediante l’opzione “Conferma e Invia” della sezione “*Verifica e Invio*”. Una volta completata la procedura di invio, il candidato riceverà un’e-mail di conferma che avrà validità di ricevuta.

Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive d’effetto.

Art. 6

(Domande di partecipazione al concorso – dichiarazioni sostitutive)

1. Per l’ammissione i concorrenti debbono presentare domanda nella forma, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 5 del presente bando.

2. Nella domanda di partecipazione on-line, i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R. a pena d’esclusione, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la residenza, il codice fiscale, un recapito telefonico attivo, un indirizzo Email e un indirizzo di posta certificata PEC cui potranno essere eventualmente inviate varie comunicazioni relative al Concorso (come indicate nel presente Bando), nonché il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione allo stesso, indicati all’art. 3 “*Requisiti per l’ammissione*” e già posseduti alla data di scadenza del Bando del concorso).

3. Dovranno essere indicati i titoli di servizio che i candidati ritengono debbano essere oggetto di valutazione, con l’indicazione di tutti gli elementi indispensabili per l’attribuzione del punteggio corrispondente.

4. Dovrà essere dichiarato l’eventuale titolo per l’applicazione della riserva di posti, di cui all’art. 1 del presente bando;

5. Dovrà inoltre essere dichiarato, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza, il titolo che dà diritto a tale beneficio, fornendo precisa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii..

A parità di titoli e di merito e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l’ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.

6. Gli aspiranti devono, altresì, dichiarare:

- l'eventuale condizione di portatore di handicap, la percentuale di disabilità, il tipo di ausilio necessario per sostenere le prove di esame, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap (comunque non eccedenti il 50% del tempo assegnato per la prova), come documentato ed esplicitato da apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura sanitaria pubblica;

-l'eventuale condizione di soggetto con disturbi specifici di apprendimento (DSA). A tal riguardo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica del 9 novembre 2021 (pubblicato in G.U.R.I. del 28 dicembre 2021 n. 307), concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per le persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 80/2021, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento devono fare esplicita richiesta di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova, in funzione della propria necessità, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica;

- di consentire il trattamento dei propri dati personali ai fini dell'espletamento da parte dell'Ente delle procedure inerenti lo svolgimento del concorso (ai sensi del T.U. sulla privacy – Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

7. La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente all'Amministrazione ed alla Commissione esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

8. L'Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

9. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni momento, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il/la dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le

responsabilità penali. Qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l'immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall'assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa.

Art. 7 **(Documenti da allegare alla domanda)**

1. I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda on-line soltanto i seguenti documenti:
 - a. l'eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
 - b. (eventuale) provvedimento di equipollenza/equiparazione o richiesta di riconoscimento inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica, se dichiarato;
 - c. (eventuale) certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità o DSA, che indichi l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 20 L. 104/1999.Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e non superare i 20 MB.

Art. 8 **(Preselezione)**

1. L'Amministrazione si riserva di procedere ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse **n. 200** unità.
2. La prova scritta sarà in tal caso, preceduta da prova preselettiva che si svolgerà **in presenza** e consisterà nella somministrazione di prove quiz a risposta multipla della durata di circa 60 minuti, riguardanti le materie oggetto d'esame indicate nel presente bando. Vengono predisposte n. 60 domande a risposta multipla con 4 opzioni di risposta; ad ogni risposta esatta viene assegnato n. 1 punto, ad ogni risposta errata viene assegnato il punteggio negativo di - 0,25 e ad ogni risposta non data viene assegnato il punteggio nullo.
3. Alla preselezione, che non è prova d'esame, sono ammessi con riserva tutti i candidati che avranno presentato domanda di ammissione al Concorso nei termini, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso dei requisiti richiesti dal bando, che saranno verificati dopo la preselezione. In relazione a particolari esigenze organizzative, tenuto conto del numero di domande di partecipazione pervenute, la Commissione esaminatrice può prevedere un numero di quesiti e la durata della prova diversi da quanto indicato nei commi precedenti.
4. La Commissione esaminatrice potrà essere coadiuvata da esperti o società specializzate nell'organizzazione di tali tipi di selezioni sia per quanto riguarda la predisposizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove, che per la correzione mediante sistemi informatizzati (lettori ottici, ecc..) dei test oggetto delle prove stesse.
5. Sono **ammessi alla prova scritta** solo i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione il cui numero è pari a **100**. Sono comunque ammessi alla prova scritta tutti i candidati che conseguono nella preselezione la medesima valutazione dell'ultimo candidato ammesso.
6. La preselezione è effettuata mediante strumenti informatici onde agevolarne la speditezza, garantendo comunque la trasparenza delle operazioni relative.

7. In applicazione dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Lo stato di invalidità dev'essere dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e documentato nelle forme di legge.

8. Effettuata la preselezione, in relazione al numero di candidati che superano la prova preselettiva (di cui al comma 5), il Dirigente del Settore Risorse Umane valuta la possibilità di ammettere con riserva tutti i candidati alla prova scritta oppure se procedere alla verifica delle domande ai fini dell'ammissibilità.

9. La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel proseguo del concorso.

10. Ai candidati non ammessi non verrà data alcuna comunicazione personale.

11. Il calendario della preselezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso", in corrispondenza del concorso di cui trattasi e sul portale InPA.

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 9 (Programma d'esame)

1. La prova concorsuale è finalizzata a verificare le conoscenze teoriche e specialistiche sulle materie oggetto del concorso nonché le capacità trasversali e le competenze attitudinali e organizzative dei candidati. Più precisamente la prova selettiva consisterà in **una prova scritta**, da svolgersi **in presenza** con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali ai sensi di quanto disciplinato dal D.L. n. 36/2022 come convertito dalla legge n. 79/2022.

2. La **prova scritta** consisterà nella risposta a quesiti a risposta multipla anche di carattere teorico-pratico, da risolvere in un tempo predeterminato, su alcune o tutte le seguenti materie previste:

- Principi, fondamenti, metodi, tecniche e deontologia del Servizio Sociale.
- L'Ambito Territoriale Sociale: normativa di riferimento.
- Legislazione socioassistenziale e sociosanitaria nazionale e regionale.
- Nozioni di diritto civile della persona, della famiglia e diritto minorile.
- Metodologie del servizio sociale con particolare riferimento all'accoglienza e segretariato sociale professionale, approccio unitario alla valutazione professionale, progettazione personalizzata, principio della condizionalità e della partecipazione attiva della persona al percorso individualizzato, lavoro integrato e presa in carico multidisciplinare, progettazione e sviluppo di comunità; promozione del lavoro di rete e del welfare di comunità; documentazione e valutazione nel lavoro sociale.
- Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, all'accesso agli atti, all'anticorruzione, alla protezione dei dati personali e tutela della privacy.
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i) e codice deontologico dell'Assistente Sociale.
- Ordinamento degli Enti locali.
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese.
- Accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
- Test volti a verificare capacità trasversali attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo lavorativo in un contesto organizzativo con l'obiettivo di valutare, tra l'altro, il possesso del set di competenze comportamentali necessarie a ricoprire adeguatamente il ruolo relativo alla posizione oggetto del bando.

3. Alla prova scritta non è possibile portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non è ammesso, inoltre, l'uso di telefoni cellulari, i-pod, palmari, computer portatili o di qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
4. Il diario della **prova scritta** con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, verrà reso noto ai candidati ammessi almeno **15 gg.** prima della data stabilita, **mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale InPA.**
La predetta comunicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Per lo svolgimento della prova scritta il tempo a disposizione dei candidati verrà indicato dal Presidente della Commissione esaminatrice.
6. La prova scritta si intende superata con una votazione di almeno **21/30** (ventuno su trenta).
7. La comunicazione a ciascun candidato dell'esito della prova scritta, con l'indicazione del punteggio riportato, avverrà a mezzo pubblicazione **sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale InPA.**
La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
8. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9. I candidati che non si presentano nel giorno, ora e luogo stabiliti per la prova d'esame sono considerati rinunciari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.

Art. 10 **(Tutela della maternità e dell'allattamento)**

1. L'Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per l'espletamento delle stesse a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso.
2. L'avviso contenente il diario delle prove (eventuale preselezione e prova scritta) indicherà un termine, non superiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul portale InPA, entro il quale la candidata in stato di gravidanza dovrà comunicare la sua condizione, comprovata da certificazione medica attestante sia lo stato di gravidanza che le condizioni fisiche che comportano l'impossibilità a svolgere la prova nella data prevista. La candidata, nella comunicazione di cui sopra, dovrà indicare anche una data a decorrere dalla quale dichiara la disponibilità allo svolgimento delle prove.
3. L'Amministrazione valuta la possibilità di individuare una nuova data per le prove, che tenga conto di tutte le comunicazioni pervenute nei termini.
4. Laddove non fosse possibile fissare la stessa data per tutti i candidati, l'Amministrazione valuta la possibilità di far effettuare nella medesima data in modalità da remoto la prova alle candidate in stato di gravidanza che abbiano effettuato la comunicazione nei termini.
5. Qualora non fosse possibile disporre come sopra, l'Amministrazione valuta la possibilità di far effettuare la prova in data diversa per le candidate che abbiano segnalato nei termini la loro condizione, nella consapevolezza che in tal caso, in relazione al numero di candidate interessate, potrebbe risultare impossibile garantire l'anonimato della prova.

Art. 11
(Titoli di servizio)

1. Sono valutabili i servizi prestati nel profilo professionale oggetto del bando svolti presso pubbliche amministrazioni, inteso come servizio svolto sia come attività lavorativa, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, alle dipendenze dirette delle pubbliche amministrazioni, sia come attività, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, alle dipendenze di imprese affidatarie di appalti e concessioni di servizi sociali da parte di pubbliche amministrazioni.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta.
3. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
4. Per la valutazione dei servizi prestati si applicano i seguenti criteri:
 - a) per le aree omogenee di funzioni si fa riferimento a quelle previste per il Comparto Regioni - Autonomie Locali. Le aree professionali degli altri comparti sono valutate solo in quanto equiparabili: non viene valutato il servizio la cui documentazione presentata dal candidato non permetta una chiara equiparazione;
5. Spetta alla Commissione Esaminatrice valutare la validità della documentazione prodotta.
6. Il punteggio riservato ai titoli di servizio è attribuito come di seguito indicato:

TITOLI DI SERVIZIO (max 10 punti):

- **punti 1** per ogni anno di lavoro prestato con contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, nella qualifica di Assistente Sociale presso Enti Locali o loro Associazioni (*a tal fine si intende valutabile sia l'attività lavorativa diretta alle dipendenze di Enti Locali o loro Associazioni, sia l'attività lavorativa alle dipendenze di imprese affidatarie di appalti e/o concessioni di servizi sociali da parte di Enti Locali o loro Associazioni*);
- **punti 0,5** per ogni anno di lavoro prestato con contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato, nella qualifica di Assistente Sociale presso Pubbliche Amministrazioni diverse dagli Enti Locali o da loro Associazioni (a tal fine si intende valutabile sia l'attività lavorativa diretta alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni diverse dagli Enti Locali o da loro Associazioni, sia l'attività lavorativa alle dipendenze di imprese affidatarie di appalti e/o concessioni di servizi sociali da parte di Pubbliche Amministrazioni diverse dagli Enti Locali o da loro Associazioni).

I periodi di lavoro prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente con riferimento all'orario di lavoro previsto dal corrispondente CCNL. Nella domanda di partecipazione il candidato indica, con riferimento a ciascun rapporto di lavoro, la percentuale di lavoro rispetto al tempo pieno previsto dal corrispondente CCNL.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato è necessario indicare il termine iniziale ed il termine finale del contratto.

Il periodo di lavoro viene valutato fino alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il periodo di lavoro annuo è frazionabile in mesi ai fini della valutazione.

Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di 30 giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

Con riferimento a ciascun rapporto di lavoro vengono conteggiati i giorni di servizio. I giorni di servizio vengono divisi per 30 per calcolare i mesi. L'eventuale resto superiore a 15 giorni viene considerato un mese intero, se inferiore o uguale a 15 giorni non viene considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio.

7. I periodi di congedo per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparati al servizio prestato e non possono in alcun modo comportare alcuna decurtazione dei relativi punteggi.

8. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta.

Art. 12 (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con atto del Dirigente del Settore Risorse Umane ed è composta in conformità a quanto previsto dal vigente disciplinare dei concorsi ed, in particolare, dei tre componenti fa parte uno psicologo o esperto in valutazione delle competenze (art. 22).

Art. 13 (Graduatoria del Concorso)

1. Espletata la prova scritta del concorso la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli di servizio ed alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato la prova scritta stessa, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato sommato al punteggio dei titoli di servizio.

2. La graduatoria finale, verificata l'applicazione delle eventuali riserve, precedenza e preferenze, è approvata con atto del Dirigente del Settore Risorse Umane.

3. La graduatoria finale del concorso potrà essere eventualmente utilizzata, previo consenso del candidato, per l'assunzione mediante forme flessibili di lavoro, sempre per la stessa Area professionale e profilo; il candidato anche se non si rende disponibile, conserva la posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

4. L'Amministrazione si riserva la possibilità di concedere ad altre Pubbliche Amministrazioni che ne facessero richiesta, l'autorizzazione a poter utilizzare la graduatoria del presente concorso, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia, in applicazione di norme che lo consentano e previa stipula di apposito accordo; l'utilizzo può riguardare assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato, nei termini di validità della stessa. L'eventuale rifiuto del candidato di costituzione del rapporto di lavoro presso altra Pubblica Amministrazione non pregiudica la sua posizione in graduatoria e non comporta la perdita del diritto all'assunzione presso questa Amministrazione Comunale in caso di scorrimento. Nel caso, invece, di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione utilizzatrice della graduatoria, il candidato non viene più interpellato in caso di scorrimento della stessa per assunzioni presso questa Amministrazione Comunale.

Art. 14 (Esito del Concorso – Comunicazione)

1. La graduatoria finale e gli atti consequenziali sono **pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale InPA**. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15 (Assunzione del Servizio – Decadenza)

1. Con la lettera che rende noto l'esito del concorso o con altra successiva comunicazione, sempre effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata, viene comunicata ai vincitori la data nella quale gli stessi dovranno assumere servizio.

2. I vincitori del concorso vengono invitati ad assumere servizio sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione e sono assunti in prova.
3. I candidati vincitori devono far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio stabilito, gli eventuali documenti previsti per legge.
4. La stipula del contratto di lavoro avviene in applicazione delle disposizioni normative e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore ed è subordinata:
 - a) alla verifica della regolarità dei documenti presentati in precedenza e delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità;
 - b) all'accertamento della idoneità fisica mediante visita da parte del Medico Competente;
 - c) all'effettiva possibilità di assunzione da parte dell'Amministrazione, in rapporto alle disposizioni di legge riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità finanziarie.
5. Nel caso in cui il vincitore del concorso, in assenza di giustificato motivo, non si presenti e non stipuli il contratto individuale di lavoro, o non faccia pervenire la documentazione richiesta, oppure non assuma il servizio nel termine concesso dall'Amministrazione, è considerato rinunciatario. In caso di urgenza, l'Amministrazione può richiedere al candidato di assumere servizio prima del termine indicato; nel caso in cui il candidato inoltri la richiesta, per gravi e fondati motivi, al candidato vengono garantiti i termini fissati nella comunicazione personale di cui al primo comma.
6. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente, intervenute entro i termini di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria.
7. L'Amministrazione Comunale potrà procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade immediatamente dal diritto all'assunzione.

Art. 16 (Periodo di prova)

1. Il vincitore del concorso, dopo la stipulazione del contratto individuale, consegue il diritto di esperimento di prova.
2. L'inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno nel quale il dipendente prende servizio.
Il periodo di prova, ai sensi dell'art. 25 del CCNL 16.11.2022, ha la durata di mesi 6, decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 4 del citato art. 25.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
5. Il dipendente è tenuto a permanere presso il Comune di Campobasso per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di assunzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5-septies, del decreto legge n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 14-bis della legge n. 26/2009 – che costituisce una norma non derogabile dai contratti collettivi riferita ai vincitori dei concorsi

banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale.

Art. 17
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non stabilito dal presente bando di concorso si fa rinvio al “*Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale e le procedure concorsuali*” attualmente in vigore presso l'Amministrazione comunale, approvato da ultimo con delibera di G.C. n. 166 del 26.6.2025, nonché alle vigenti disposizioni normative di fonte legislativa o contrattuale in materia.

Art. 18
(Trattamento e tutela dei dati personali)

1. A norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati da Comune Campobasso per il procedimento di selezione ed eventualmente trattati con strumenti informatici, anche per eventuale gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso si dovesse instaurare.

Art. 19
(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di revocare, di modificare o di integrare il presente bando, anche in relazione al posto messo a concorso e si riserva la facoltà di non dar corso all'assunzione delle unità previste, per sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari o per sopraggiunte variazioni delle capacità assunzioni dell'Ente, ad oggi non prevedibili.

2. I termini temporali per l'assunzione delle unità previste potrebbero, inoltre, subire uno slittamento rispetto alle previsioni riportate nel piano triennale dei fabbisogni di personale nel caso di mancata conclusione nei termini stabiliti della procedura concorsuale di cui trattasi o per sopraggiunte variazioni delle capacità assunzionali dell'Ente.

Campobasso, li _____

LA SEGRETERIA GENERALE
(Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI)

Il Responsabile del Procedimento
Pierluigi Ferro

Il Dirigente
Anna Maria Guglielmi
(Sottoscrizione con firma digitale)